



TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

IL PRESIDENTE

Considerati i notevoli problemi determinati dall'aumento considerevole delle richieste di giuramento e di asseverazione di traduzioni di documenti di varia natura presentate da richiedenti che non conoscono la lingua di provenienza del documento e/o la lingua italiana;

rilevato che il personale amministrativo dell'Ufficio addetto a ricevere il giuramento delle traduzioni si trova nella obiettiva impossibilità di verificare se il soggetto che presenta il documento da giurare lo abbia redatto, ne conosca il significato e conosca la lingua italiana;

che non sono mancati casi in cui funzionari, in sedi giudiziarie diverse, sono stati poi interpellati in sede giudiziaria in merito a traduzioni di documenti risultati falsi;

che con la firma del verbale di giuramento il traduttore assume la responsabilità di quanto tradotto, attestando ufficialmente la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale;

che traduttore deve essere necessariamente una persona diversa dall'interessato e che non sia né parente né affine dello stesso, munita di valido documento di identificazione e, se non appartenente all'Unione Europea munito di permesso di soggiorno in originale;

che la documentazione relativa al giuramento deve essere composta dal testo della perizia o del documento da tradurre, dalla traduzione datata e sottoscritta dal traduttore e dal verbale di giuramento, dovendosi curare che i documenti da tradurre siano uniti con quelli delle traduzioni, timbrati e siglati in ciascuna pagina;

che appare indispensabile allinearsi con le sedi giudiziarie che hanno adottato specifiche misure organizzative, interpretando la definizione "traduttore/perito ufficiale" nel senso che questi non possa essere altri che traduttore iscritto nell'Albo del Tribunale, nel ruolo Periti ed Esperti della Camera di Commercio, categoria traduttori/interpreti, o in associazioni professionali interpreti e traduttori aventi rilevanza ex Legge n. 4/2013 nonché in elenchi ufficiali di traduttori e interpreti di Enti aventi rilevanza pubblica;

che tale soluzione risponde anche alla preminente esigenza di tutela dei terzi che fanno affidamento sulle traduzioni;

che è opportuno disporre la decorrenza di dette disposizioni dal prossimo mese di ottobre allo scopo di mettere in condizioni l'Ufficio di predisporre le idonee misure organizzative e l'utenza a tempestiva conoscenza delle indicazioni che precedono;

PQM

dispone che il giuramento delle traduzioni/perizie avanti al funzionario preposto del Tribunale di Messina sia consentito esclusivamente alle categorie sopra indicate.

Si comunichi tramite pubblicazione sul sito del Tribunale di Messina.

Messina, 26.7.2018.

Il presidente ff
dott.ssa Silvana Cirso